

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE n. 21 del 04-05-2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA "LA CENTRALE UNICA DEL LAGO", TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D.LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Maggio a partire dalle ore 18:38 ed a seguire, nella Sala Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta CATIA DE CAROLIS in qualità di PRESIDENTE. All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	PIZZIGALLO ANGELO	Presente	10	BELLINI STEFANO	Presente
2	DE CAROLIS CATIA	Presente	11	MARASCA LIBORIO	Presente
3	PARIS ROSSANO	Presente	12	CARDONE MICHELE	Presente
4	BERARDI LORENZO	Assente	13	STRONATI ENRICO	Assente
5	MAZZOTTA CINZIA	Assente	14	FLENGHI MATTEO	Presente
6	PELLICCIONI GIACOMO	Presente	15	FALCONI FRANCESCO	Presente
7	CRESCA GIOVANNI	Presente	16	CATARCI LEDA	Presente
8	PORCARELLI EMILIANO	Presente	17	MANCIURIA ISAIA SERGIO	Presente
9	VITTORINI ROBERTA	Presente			

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, CATIA DE CAROLIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CRESCA GIOVANNI - MARASCA LIBORIO - CATARCI LEDA.

Dall'appello delle ore 22:02 risulta assente, oltre ai Consiglieri Comunali Berardi, Mazzotta e Stronati, anche il Consigliere Flenghi.

Il Consigliere Porcarelli, uscito dall'Aula alle ore 22:50, vi rientra alle ore 22:57.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta e relativo allegato;

Uditi gli intervenuti;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta de qua.

Infine, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con D.L. 32/19, convertito in L. 55/19, l'obbligo normativo di cui all'art. 37, comma 4, D.Lgs. 50/16, che imponeva ai Comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, per l'indizione di procedure di affidamento, era stato sospeso fino al 31.12.2020;
- che la menzionata sospensione è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, L. 120/20, di conversione del D.L. 76/20;
- che, da ultimo, la sospensione è stata nuovamente prorogata al 30 giugno 2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, L. 108 del 2021, di conversione del D.L. 77/21, per quanto occupa la presente sede consiliare;

Considerato

- che a mente del medesimo art. 52 comma 1, lettera a), sub 1.2 L. 108/21, di conversione del D.L. 77/21, per tutte le procedure afferenti le opere PNRR e PNC, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, "i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città DEL. N. 21 DEL 04-05-2022

metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

- che essendo l'eccezione generalizzata, e non segmentata quanto agli importi di riferimento, anche per i contratti relativi alle opere del PNRR e PNC valgono le norme sulla semplificazione delle procedure di affidamento. E tanto alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 1, L. 120/20, ove si legge che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19" e "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023", "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici", si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della medesima L. 120/20, nel caso di appalti sottosoglia, e di cui al successivo art. 2, nel caso di affidamenti sopra soglia eurounitaria e per come da ultimo sostituite dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1. L. 108/21;
- che, alla luce delle prefate norme, in relazione all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), L. 120/20 e, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- che, in tutte le suddette tipologie di affidamento, il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto;
- che, pertanto, rientra nelle competenze consiliari optare per la relativa delega di committenza che possa assolvere al ritrascritto obbligo normativo e quindi ovviare alla dedotta impossibilità per questo Comune di operare in proprio, ai fini anzidetti, all'uopo facendo fronte all'affidamento, sia della fase di progettazione, sia delle relative opere, nel rispetto dell'introdotta normativa;
- che, dato atto di quanto sopra, è altresì all'evidenza necessaria, la previsione di un'appropriata programmazione nello svolgimento sia degli affidamenti diretti, sia delle gare, onde contenersi nei tempi di aggiudicazione, in modo che non si estendano oltre misura, ponendo a rischio l'incameramento delle provviste finanziarie onde trattasi, anche in antitesi alle (imposte) tempistiche da cronoprogramma di cui alle suddette opere relative al PNRR e PNC;

Ritenuto

- che, dunque, appare opportuno e necessario creare un sistema di accelerazione delle procedure di affidamento, ove compatibile con la normativa primaria e quindi laddove il Codice dei Contratti Pubblici lo consenta, redigendo un'apposita Regolamentazione che disciplini tecniche più incisive di speditezza ed economicità, in uno alla prescelta opzione di adeguamento normativo;
- che ad esso adeguamento, in esito agli approfondimenti *medio tempore* svolti in esito ad informali incontri, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, può consapevolmente ottemperarsi per il DEL. N. 21 DEL 04-05-2022

tramite dell'accordo convenzionale, ai sensi dell'art 30 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), fra i Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana ai fini di ottemperare a quanto sopra a prescindere dalla circostanza che, allo stato, il Comune di Anguillara Sabazia ed il Comune di Manziana aderiscono alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta, rispettivamente, deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2017 e delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16/10/2019;

- quanto sopra in ragione del fatto che l'attività della costituenda Centrale di committenza << non è sovrapponibile con la stazione unica appaltante ex Legge n. 136/2010, poiché sebbene entrambe le figure organizzative abbiano la natura di centrali di committenza (art. 3, n. 34, «Codice») l'una non è perfettamente sovrapponibile all'altra in quanto «alla Sua non è consentito rendersi, essa stessa, acquirente di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici, come è consentito alle centrali di committenza>> (cfr Corte dei conti della Basilicata, deliberazione 01.07.2013 n. 98);
- la stessa ANAC con determina n. 3 del 25 febbraio 2015, ha chiarito il rapporto tra la figura della stazione unica appaltante (SUA), le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, ribadendo che la SUA cura soltanto la gestione della procedura di gara, senza acquistare direttamente, a differenza delle centrali di committenza (come quella in esame);
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), prevede che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni che debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il suddetto accordo convenzionale ha, dunque, come fine quello di dar luogo ad una gestione congiunta delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC nel territorio dei Comuni di Manziana (RM) e Anguillara Sabazia (RM) e individuando quest'ultimo quale Ente capofila della convenzione;

Atteso

- che in tale atto si ravvisa l'opportunità di individuare indici di comportamento acceleratorio in relazione ai seguenti istituti:
- i) soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 c.c.p. secondo cui "in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere".

La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara un termine inferiore a quello indicato dalla suddetta disposizione entro cui espletare il soccorso istruttorio, purché, per l'appunto, non superiore a dieci giorni. E tanto è consentito non solo a fronte dell'interpretazione letterale della norma in esame, bensì anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di garantire il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'istituto del soccorso istruttorio è illegittimo qualora consenta una rettifica alle cd. "irregolarità essenziali", ossia alle carenze strutturali di un'offerta che sia priva di DEL. N. 21 DEL 04-05-2022

documenti previsti dalla *lex specialis* a pena di esclusione, ovvero la presentazione di quella che sostanzialmente sarebbe una nuova offerta. L'ambito applicativo dell'istituto è, dunque, circoscritto alle ipotesi di irregolarità che richiedano la mera correzione di errori materiali manifesti o la sola integrazione di singoli punti, atti a chiarire o completare dichiarazioni o documenti già detenuti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (CGUE 28 febbraio 2018, C-523/16 e 536/16); ii) **spiegazioni ex art. 97 comma 5 c.c.p.** secondo cui, per l'espletamento della verifica di anomalia, " *La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni*".

Taletermine può essere accelerato laddove si rimetta all'operatore economico, prevedendolo specificamente negli atti di gara quale requisito di valutazione, l'indicazione di un termine massimo (ben inferiore a quindici giorni) entro cui renderà le spiegazioni nell'eventualità dell'avvio del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta;

iii) **accesso ai documenti** *ex* **art. 53 D.Lgs. 50/16**: per garantire l'estrazione documentale nei termini più rapidi possibili, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Adunanza Plenaria nn. 10 e 12 del 2020, si rendono le seguenti indicazioni finalizzate ad evitare, ove possibile, la richiesta di consenso al controinteressato.

L'art. 24, comma 7, L. 241/90 prevede che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Tale norma va letta unitamente all'art. 53, comma 6, c.c.p. secondo cui "In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Infatti, il concorrente deve dimostrare la concreta indispensabilità dei documenti oggetto di istanza ostensiva per utilizzarli in giudizio, purché da quegli stessi documenti scaturisca la paventata lesione, in termini di strumentalità.

D'altro canto, il controinteressato in sede di domanda partecipativa può dichiarare, motivando in funzione di segreti tecnici e commerciali, che la divulgazione è preclusa ai terzi, ancorché sorretti da "interesse qualificato".

Ebbene, onde consentire un'accelerazione dei termini procedimentali, si suggerisce al RUP il seguente comportamento:

- iii.i) innanzitutto, egli deve valutare se l'istanza di accesso contenga gli estremi per poter essere accolta, poiché ove ritenga di rigettarla non occorre aggravare inutilmente il procedimento con la richiesta al controinteressato del consenso all'ostensione documentale;
- iii.ii) laddove invece, ritenga che l'istanza medesima possa essere accolta, egli deve verificare se questa abbia ad oggetto:
- la documentazione amministrativa e/o l'offerta economica, perché rispetto a tali atti prevale l'interesse del richiedente e, pertanto, deve concedere l'estrazione richiesta, a prescindere dal consenso del controinteressato;
- mentre se ha ad oggetto l'offerta tecnica, si suggerisce di assegnare agli eventuali controinteressati, il termine di dieci giorni *ex* art. 3, comma 2, D.P.R. 184/06 ("Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione DEL. N. 21 DEL 04-05-2022

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma l''), affinché possano presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso di riferimento;

Rilevato

- che alla luce di quanto sopra esposto, è *ictu oculi* evidente che lo scenario degli appalti pubblici è in continua evoluzione e che trattasi dunque di materia peculiare, intrisa da costanti aggiornamenti normativo-giurisprudenziali;
- che il carattere specialistico delle gare, ma anche degli affidamenti diretti, non solo tecnico ma soprattutto giuridico, richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedimentali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverserebbero svantaggio dell'Ente e alla perdita delle provvidenze di cui al PNRR e al PNC;
- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P. della "CUC", *ex* art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno, per l'appunto, adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16, donde riverberarsi sulle singole procedure;
- che tale entità deve essere individuata per l'appunto in una altamente specializzata, al fine di rendere regolarità e speditezza nel procedimento evidenziale, onde ottimizzare le procedure di specie, rendendole (per quanto possibile) immuni da discrasie, così da scongiurare ipotesi contenziose che andrebbero a riverberarsi sull'efficacia/efficienza latamente intesa e sul mancato introito finanziario a beneficio del pregresso dell'Ente;
- che tale incarico trova giustificazione nella complessità delle nuove norme in materia di PNRR e PNC per la predisposizione delle procedure di gara, anche in relazione alla mancanza di provvedimenti attuativi. Circostanza, questa, che rende la CUC allo stato, priva di personale con l'adeguata e specifica specializzazione giuridica, tale da poter assolvere alla funzione alla stessa attribuita nel presente atto deliberativo;
- che l'incarico di che trattasi dovrà essere affidato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

Tenuto conto

- che l'autonomia cognitivo-decisionale dei Comuni indicati, rispetto ad ogni procedura, verrebbe garantita sia nella fase di determinazione a contrarre, sia per quel concerne le attività delle Commissioni giudicatrici via via nominate e sia per quanto attiene al relativo controllo di legittimità svolto dal singolo Responsabile;
- che i rispettivi compiti possono così riassumersi, pur differenziando l'operato in caso di affidamenti diretti, procedure negoziate e affidamenti sopra soglia eurounitaria;
- che il Comune che ha l'esigenza provvede alla scelta dell'*iter* da seguire e all'individuazione dell'operatore economico disciplinando la propria attività dalla determina a contrarre all'aggiudicazione *ex* art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16;
- che, di seguito, si rende specifica dei compiti e/o attività demandate (rispettivamente) al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita in convenzione, e al RUP di ciascuna Stazione Appaltante (facente parte della CUC di riferimento) appositamente nominato per ciascuna gara:

	Responsabile della CUC	RUP di ciascuna S.A.
	acquisizione del CIG (ove necessario) in esito	predisposizione degli atti di gara (determina a
	alla sollecitazione del RUP del Comune servito	contrarre, disciplinare, capitolato, modelli di
\ -	. N 04 DEL 04 05 0000	•

	partecipazione, patto di integrità, eventuali allegati e/o elaborati progettuali, DUVRI) e relativa trasmissione degli stessi al Responsabile della C.U.C.
acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai meri fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma	apertura della piattaformatelematica, previa acquisizione delle credenziali di accesso per come assegnate dalla piattaforma in dotazione della CUC
perfezionamento del CIG	scelta degli operatori economici da invitare nel caso di procedure negoziate utilizzando l'Albo fornitori della CUC, la cui iscrizione sarà sempre consentita, ivi riversando gli elenchi eventualmente esistenti presso i singoli Comuni e trasmissione dei nominativi al Responsabile della CUC
gestione e corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per ciò che riguarda gli adempimenti pubblicitari	apertura della documentazione amministrativa
gestione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'indizione della procedura evidenziale o dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, creando apposita sezione dedicata alla procedura	predisposizione determina di nomina della Commissione giudicatrice e relativa trasmissione della stessa unitamente ai curricula dei commissari al Responsabile della CUC
pubblicazione degli atti di gara definitivi, ove occorrente, su GUUE, sul sito Osservatorio Appalti, sul sito del MIT ed in piattaforma telematica	
acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate	predisposizione di tutti i verbali di gara, eccetto i verbali inerenti la valutazione delle offerte tecniche che spettano alla commissione, che diano atto di tutte le fasi di verifica e valutazione, nessuna esclusa, e relativa trasmissione al Responsabile della CUC per la pubblicazione
acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari	apertura delle offerte economiche esclusivamente nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo
inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva	predisposizione comunicazioni di rito (es. comunicazione di esclusione in esito a disamina documentazione amministrativa, comunicazione di esclusione in esito a valutazione offerta tecnica per clausola di sbarramento, comunicazione di esclusione in esito ad apertura offerta economica, comunicazione di esito della procedura) e relativa trasmissione al Responsabile della CUC

inoltro della determina di aggiudicazione <i>ex</i> art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16	predisposizione determina di aggiudicazione <i>ex</i> art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16 e relativa trasmissione al Responsabile della CUC
inoltro delle comunicazioni di rito <i>ex</i> art. 76 D.Lgs. 50/16	redazione contratto di esecuzione di ciascun affidamento e trasmissione al Responsabile della CUC
declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti	

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

```
VISTA la Legge. n. 241/1990 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
```

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 55/2019 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 108/2021 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO in merito agli aspetti giuridico – amministrativo il Segretario Generale;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 - 3 comma del D. Lgs. 267/2000:

PRESO ATTO dei necessari pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parte integrante del presente atto;

ATTESO:

- che ai sensi dell'art. 42del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza all'approvazione dello schema di accordo convenzionale in esame è del Consiglio comunale;
- che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), l'approvando accordo convenzionale sarà poi stipulato dai legali rappresentanti dei Comuni convenzionati;

DELIBERA

- 1. di richiamare le parti di cui in premessa, quale parte integrante della presente deliberazione da intendersi qui totalmente trascritte;
- 2. di procedere alla costituzione della centrale unica di committenza, denominata "La Centrale Unica del Lago", tra il Comune di Anguillara Sabazia (RM) e Manziana (RM), come da schema di accordo convenzionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale DEL. N. 21 DEL 04-05-2022

della stessa;

- 3. per l'effetto, di sottoscrivere un accordo convenzionale, ai sensi dell'art 30 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), tra i Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana, ai soli fini di ottemperare all'art. 52 comma 1, lettera a), sub 1.2, L. 108 del 2021, che impone ai Comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di procedere nei termini di cui sopra per l'espletamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC nei termini di cui all'allegata convenzione;
- 4. di dare atto che il capofila della convezione è individuato nel Comune di Anguillara Sabazia (RM);
- 5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso accordo convenzionale, in seguito all'approvazione dello schema allegato da parte dei Comuni coinvolti, sulla base del presente testo consiliare;
- 6. di individuare quale RUP dell'istituenda CUC il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia;
- 7. di dare indirizzo al RUP della costituenda Centrale di Committenza "La Centrale Unica del Lago" (CUC):
- a. di attenersi alle evidenziate linee comportamentali, finalizzate ad adeguarsi ai dedotti scopi di economicità e speditezza, onde garantire la migliore efficienza latamente intesa, in termini specifici di comportamento;
- b. di provvedere, di volta in volta in ragione delle procedure di affidamento da attuare, alla individuazione e alla nomina dell'entità specializzata al supporto giuridico - operativo nei modi e nei termini di cui in premessa;
- 8. di demandare ai titolari di posizione organizzativa degli uffici competenti l'esecuzione di quanto qui convenuto;
- 9. di dichiarare, con votazione _______, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, TUEL.

AREA SEGRETERIA GENERALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA SEGRETERIA GENERALE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 26-04-2022

IL RESPONSABILE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CATIA DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:						
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).						
Anguillara Sabazia,						
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI						
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:						
X - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);						
- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);						
Angullara Sabazia,						
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI						